

Circol@re nr. 20 del 24 SETTEMBRE 2018

COMPENSAZIONI MEDIANTE F24 dal 29 ottobre 2018 controlli preventivi

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 prot. 195385), è stata data attuazione al **blocco preventivo delle compensazioni**, con decorrenza **dal prossimo 29.10.2018**. In particolare, il provvedimento in esame ha chiarito che la sospensione della compensazione, che avviene comunque per l'intero importo contenuto nella delega di pagamento, **viene comunicata** al soggetto che ha presentato il modello F24, che **può fornire chiarimenti**. Ove la sospensione della compensazione venga poi confermata, il pagamento si dà per non eseguito.

PREMESSA

Allo scopo di **contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni** di crediti d'imposta, l'art. 37, co. 49-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'art. 1, co. 990, della L. 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che **l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.**



Qualora, all'esito del controllo, il credito **risulti correttamente utilizzato, il pagamento è eseguito**, fatto che, in ogni caso, si verifica, in assenza di blocco, con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega di pagamento con il modello F24. **In caso contrario, "la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati".**

In occasione di TELEFISCO 2018, è stato precisato che, **se il modello F24 viene "respinto" perché il credito è inesistente** oppure non è utilizzabile (poiché non è ancora maturato), **la ripetizione del pagamento**, se successiva alla scadenza prevista, **deve essere sanzionata se non accompagnata dal ravvedimento.**



Conseguentemente, **se la compensazione viene bloccata, nessuna sanzione da indebita compensazione** (art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97) **può essere irrogata, mentre ricorrono gli estremi del tardivo/omesso versamento.**

L'operatività di questa misura ha richiesto **l'adozione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** (provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 prot. 195385), con il quale è stata data attuazione **al blocco preventivo delle compensazioni** in presenza di indici di rischio. In particolare, con il provvedimento in commento:

→ sono stati individuati i **criteri di rischio per selezionare**, in via automatizzata, **i modelli F24 da sottoporre alla verifica** delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate;

- è stata **definita la procedura per sospenderne l'esecuzione**, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito;
- la **decorrenza del blocco preventivo delle compensazioni**.

I CRITERI SELETTIVI

Nel provvedimento direttoriale viene preliminarmente chiarito che **le deleghe di pagamento**, (modelli F24) che presentano **profili di rischio, sono selezionate** per l'applicazione della procedura di sospensione di cui trattasi, **utilizzando criteri riferiti**:

- alla **tipologia dei debiti pagati**;
- alla tipologia dei **crediti compensati**;
- alla **coerenza dei dati indicati nel modello F24**;
- ai **dati presenti nell'Anagrafe Tributaria** o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad **analoghe compensazioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nel modello F24;
- al **pagamento di debiti iscritti a ruolo**, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Relativamente a quest'ultimo punto, si fa presente che l'art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. dalla L.30.7.2010 n. 122, preclude **la compensazione orizzontale a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti iscritti a ruolo** (o derivanti da accertamenti esecutivi) per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi interessi ed accessori, **di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento**.



Non fanno scattare il divieto in parola, ancorché iscritti a ruolo:

- **i contributi previdenziali** (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata);
- **i premi INAIL**;
- **i tributi locali** (IMU, TARES);
- **le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta**;
- **le sanzioni amministrative** riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

È giusto il caso di precisare che, su potenziali situazioni di rischio, la Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2018 **riportava esempi quali il credito da compensare riferito ad anni risalenti e il soggetto titolare del credito non coincidente con quello che deve effettuare il versamento**.



Conseguentemente, dalla casistica indicata nel provvedimento si può ipotizzare che la compensazione possa essere bloccata quando risultano precedenti fiscali o, a maggior ragione, penali, su illeciti tributari specie se riguardanti l'indebita compensazione.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

La sospensione della delega di pagamento, che non si può protrarre per più di 30 giorni, avviene comunque **per il suo intero contenuto**. **Viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24**, il quale può inviare **elementi informativi utili ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa**.



Inoltre, il soggetto che ha presentato la delega può anche decidere di annullare il modello F24 mediante l'apposita procedura telematica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ove la compensazione **non sia stata correttamente utilizzata**, lo scarto viene comunicato indicandone **la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito** (potranno, ma di ciò il provvedimento non parla, esserci come detto le **sanzioni per tardivo versamento**).

Per la ragione esposta, è stato affermato in dottrina che, a titolo prudenziale, è bene evitare di effettuare **pagamenti con compensazione a ridosso del termine di scadenza**, specie quando **potrebbero esserci profili di rischio**. Se, di contro, il credito risulta correttamente utilizzato, la sospensione viene meno e l'operazione si considera effettuata **nella data indicata nel file telematico inviato**.

Nel provvedimento si specifica che **il positivo esito della procedura** (quindi il "via libera" alla compensazione) lascia comunque **impregiudicato il successivo potere di controllo sul credito compensato**.

DISPOSIZIONI FINALI

Sempre nel provvedimento, viene confermato che **la presentazione dei modelli F24 da parte dei soggetti passivi IVA** - contenenti compensazioni di crediti fiscali - **deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009.



In altri termini, viene ribadito che per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali non possono essere utilizzati i servizi di "home banking" e di "remote banking" messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

DECORRENZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 dello Statuto del Contribuente, **le disposizioni hanno effetto dal 29 ottobre 2018**

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

